

### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Giudizio di divisione, spese di lite

Quanto al governo delle spese di lite, va confermato il principio secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, solo per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio e per le spese di quegli atti che sono riferibili ad ingiustificate pretese o ad infondate resistenze di taluna delle parti litiganti.

NDR: in argomento Cass. 15926/2019.

## Tribunale di Roma, provvedimento del 9.10.2023

...omissis...

Ai fini della concreta determinazione degli importi, occorre tenere conto della condanna di Kh. al pagamento dell' indennità di occupazione in favore dei coeredi Ca. Del Ma., Ro. Del Ma., Cr. Fu. e Ma. Fu.

Quanto alla domanda di assegnazione integrale della quota spettante alla Kh. agli altri comunisti pro quota, a titolo di indennità di occupazione, occorre chiarire quanto segue.

A norma dell'art. 724 c.c., ciascun coerede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

Ciò in quanto i debiti verso il defunto, i quali si traducono in debiti nei confronti della comunione, vanno per tale ragione imputati alla quota di ciascun coerede debitore e, pertanto, calcolati in prededuzione rispetto alla formazione delle porzioni, così che il valore della singola quota sia progressivamente eroso dal debito fino all'estinzione del medesimo. Allo stesso modo, e per le medesime ragioni, ciò accade anche per i debiti sorti in dipendenza dei rapporti di comunione, ossia quelli determinati dagli eventuali rapporti giuridici tra coeredi e terzi inerenti la cosa comune, come nel caso in esame, nel quale le spese condominiali sono state anticipate da alcuni dei coeredi e poi compensate in prededuzione rispetto alla quantificazione della quota di ciascun comunista.

Il debito relativo all'indennità di occupazione non trae la propria fonte dai rapporti di comunione in senso tecnico, secondo quanto previsto dall'art. 724 c.c., e pertanto non concorre a formare la somma con la quale il singolo coerede viene apporzionato; tuttavia tale diversa fattispecie può essere estensivamente inclusa nell'alveo dell'art. 723 c.c., dovendosi considerare il soddisfacimento del debito un atto inerente il rendimento dei conti poiché, per quanto detto, l'ammontare del debito, non essendo imputabile direttamente alla quota, prima della avvenuta quantificazione, non è qualificabile quale elemento prodromico, e quindi, prededucibile, rispetto all'apporzionamento, risultando, invece, necessariamente ad esso conseguente.

Tanto premesso sul piano teorico, e ritenuto, quindi, che i frutti del bene comune di cui un coerede abbia goduto in via esclusiva siano computabili nell'ambito del procedimento della resa dei conti, a seguito della formazione e della quantificazione della porzione da attribuire a Kh. Salouha, appare opportuno in questa sede sottrarre dalla quota già formata, la somma relativa all'indennità di occupazione dovuta e procedere alla distribuzione della stessa agli altri comunisti in proporzione delle rispettive quote, secondo i conteggi contenuti nel prospetto elaborato dal Notaio, all'esito dell'imputazione in sede di riparto della somma dovuta alla comunione da Kh. Salouha .

Ag. eredi, pertanto, devono essere infine assegnati (sempre in base alla proposta redatta dal Notaio *omissis*) i seguenti importi:

i) in favore della sig.ra Ca. Del Ma. – complessivi euro 69.521,20 per le seguenti causali: euro 65.310,08 pari a 11/45 del residuo importo da distribuire (euro 267.177,95) + euro 5.802,45 (a parziale soddisfo del credito da indennità di occupazione dovuta dalla sig.ra Kh.), a detrarre euro 1591,33 dovuto alla sig.ra Ro. Del Ma. per ripetizione quota spese di successione;

ii) in favore della sig.ra Ro. Del Ma. – complessivi euro 74.055,71, per le seguenti causali: euro 65.310,08 pari a 11/45 del residuo importo da distribuire (euro 267.177,95) + euro 4.260,98 (a parziale soddisfo del credito da indennità di occupazione dovuta dalla sig.ra Kh.), euro 4.484,65, pari all'importo alla medesima dovuto dai comproprietari Ca. Del Ma. (euro 1.591,33), Ma. Fu. (euro 1.446,66) e Cr. Fu. (euro 1.466,66) per rimborso delle spese di successione;

iii) in favore del sig. Ma. Fu., - complessivi euro 61.779,74 per le seguenti causali: euro 59.372,80 pari a 11/45 del residuo importo da distribuire (euro 267.177,95) + euro 3.873,60 (a parziale soddisfo del credito da indennità di occupazione dovuta dalla sig.ra Kh.), e a detrarre euro 1.466,66 dal medesimo dovuto a Ro. Del Ma. per rimborso quota spese;

iv) in favore del sig. Cr. Fu., - complessivi euro 61.779,74 per le seguenti causali: euro 59.372,80 pari a 11/45 del residuo importo da distribuire (euro 267.177,95) + euro 3.873,60 (a parziale soddisfo del credito da indennità di occupazione dovuta dalla sig.ra Kh.), e a detrarre euro 1.466,66 dal medesimo dovuto a Ro. Del Ma. per rimborso quota spese.

Per effetto della condanna al versamento dell'indennità di occupazione dell'immobile, nulla spetta alla sig.ra Kh. per la sua quota di concorso alla comunione.

Quanto al governo delle spese di lite, è principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, solo per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre “vale il principio della soccombenza per le vicende

processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio e per le spese di quegli atti che sono riferibili ad ingiustificate pretese o ad infondate resistenze di taluna delle parti litiganti” (cfr. Cass. n.15926/2019).

Pertanto, le spese processuali sono compensate per metà tra le parti, mentre per la rimanente metà esse seguono la soccombenza di Kh. Sa. e si liquidano in dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa o assorbita, così provvede: approva il progetto di distribuzione depositato dal Notaio dott. *omissis* ed ordina il pagamento delle quote ivi indicate; dichiara, all’esito della resa dei conti, che Kh. Sa. Be. Kh. deve rimborsare ai condiventi l’indennità di occupazione dell’immobile come stabilita nella statuizione non definitiva e per l’effetto, per le causali espresse in motivazione: Assegna a Ca. Del Ma. euro 69.521,20; a Ro. Del Ma. euro 74.055,71; a Ma. Fu. euro 61.779,74; a Cr. Fu. euro 61.779,74 pone definitivamente a carico delle parti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla comunione, le spese della consulenza tecnica d’ufficio, liquidate come da separato decreto; compensa le spese processuali tra tutte le parti nella misura del 50%; condanna Kh. Sa. Be. Kh. al pagamento del restante 50% delle spese processuali in favore delle altre parti che liquida in complessivi euro 4.600,00 ciascuno, inclusi compensi e accessori come per legge; manda alla Cancelleria per l’emissione dei mandati di pagamento come da piano di riparto.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L’Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L’Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D’Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L’Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilenia Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---